

**Documento di sintesi  
sui doveri dei  
professori e ricercatori  
universitari**

## **SOMMARIO**

### **Premessa**

### **Introduzione**

- 1. Doveri accademici**
  - 1.1 doveri inerenti l'attività didattica**
  - 1.2 doveri inerenti l'attività di ricerca**
  - 1.3 doveri inerenti l'attività gestionale**
- 2. Doveri inerenti l'attività assistenziale (per il personale convenzionato con il SSN)**
- 3. Obblighi di servizio**
- 4. Attività extraistituzionale**
- 5. Valutazione e responsabilità**

## PREMESSA

*“Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti ..”* Così recita l’art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il successivo comma 2 prosegue *“ In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 e al titolo V della parte II della costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità.*

Coerentemente all’enucleato principio costituzionale la legge di riforma ribadisce la libertà di insegnamento e di ricerca scientifica (principi già contenuti nel DPR n. 382/80 e, ancor prima, nel T.U. n. 1592/33). Alla legge 168/89 istitutiva dell’autonomia delle Università, va poi il merito di aver conferito rilievo, nell’ambito delle fonti in materia di stato giuridico del personale docente, agli statuti ed ai regolamenti di ateneo (si veda art. 6, comma 3” *le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalle discipline relative agli ordinamenti didattici...* ed Il successivo comma 4 dello stesso articolo che così recita: *le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche...*

In attuazione dei sopra richiamati principi lo Statuto dell’Università all’art. 3, comma 1, recita :

*“ Sono attività istituzionali primarie dell’Università, la ricerca e la formazione, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati (valori della Costituzione, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), della libertà di ricerca e di insegnamento dei docenti, professori e ricercatori, dei diritti degli studenti, del personale tecnico amministrativo e di tutti coloro che a tali attività sono chiamati a concorrere, avendo come punto di riferimento e obiettivo primario l’interesse dell’istituzione e della comunità universitaria nel suo insieme”)*

Ove all’esercizio dell’attività didattica e di ricerca si affianchino le funzioni assistenziali per i docenti delle materie cliniche il successivo art. 6 precisa che l’Università è garante delle attività di didattica, di ricerca e assistenziali quali funzioni istituzionali inscindibili proprie dell’area medica.

L’esercizio della libertà didattica e di ricerca deve necessariamente contemperarsi con l’osservanza delle regole che disciplinano l’assolvimento da parte dei docenti dei loro doveri accademici, in applicazione e nel rispetto delle disposizioni sul relativo stato giuridico.

Obiettivo del presente documento è quello di riassumere in maniera organica le principali norme dell’ordinamento universitario in tema di doveri di comportamento e obblighi di servizio dei professori e ricercatori universitari, in considerazione della complessità della normativa di riferimento, in assenza di un *corpus* unitario, e dei ripetuti interventi normativi succedutesi nel tempo.

## INTRODUZIONE

I doveri dei professori e ricercatori universitari sostanzialmente coincidono con quelli propri del personale non privatizzato delle pubbliche amministrazioni, ferma restando la specificità del proprio stato giuridico.

Si richiama, in primo luogo, il *Codice etico della comunità universitaria pisana*, emanato con D.R. n. 9699 del 25 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione della Legge 240/2010. Il Codice, con riguardo al personale docente, detta alcune regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare nell'adempimento dei propri obblighi didattici e di ricerca, che costituiscono integrazione e specificazione di quelle giuridicamente rilevanti previste da norme di legge e regolamentari interne. Si ricordano, rinviando alla lettura integrale dell'articolato disponibile sul sito dell'ateneo, il dovere di uniformarsi a principi di lealtà e di rispetto reciproco nell'adempimento dei propri obblighi (art. 5), il divieto di prassi discriminatorie (art. 7), di molestie sessuali (art. 8), di favoritismo e nepotismo (art. 14), di abuso della propria posizione (art. 16), di richiedere o accettare offerte di beni o benefici (art. 17) e di utilizzare in modo improprio il nome e i simboli dell'ateneo (art. 18). Altre regole fondamentali del Codice etico sono il dovere di astenersi da situazioni di conflitto di interessi (art. 13), l'uso corretto delle risorse strumentali dell'Università (art. 19), il rispetto della riservatezza (art. 20) e il dovere di trasparenza e motivazione delle decisioni (art. 21).

Un richiamo è doveroso anche al nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in vigore dal 19 giugno 2013, attuativo dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (nota come legge "anticorruzione") le cui norme, così come espressamente previsto dall'art. 2, comma 2, del Codice, costituiscono "principi di comportamento" per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del citato D.Lgs n. 165/2001, come i professori e ricercatori universitari, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti<sup>1</sup>.

Invitando ad una lettura integrale del testo reperibile sul sito dell'ateneo, si segnalano, in particolare: il divieto di richiedere o accettare regali, compensi e altre utilità (art. 4); il dovere di comunicare eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi con i conseguenti obblighi di astensione (articoli 5, 6 e 7); il dovere di trasparenza e collaborazione nell'adempimento delle proprie funzioni (art. 9) e il divieto di abuso della propria qualità di dipendente pubblico nei rapporti extra professionali (art. 10); l'obbligo di tenere un comportamento diligente (art. 11) nell'esecuzione dei propri doveri di ufficio, di assentarsi motivatamente e solo nei casi previsti, di utilizzare correttamente le risorse strumentali; gli speciali obblighi destinati ai dirigenti e a coloro che svolgono funzioni equiparate operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza

---

<sup>1</sup> Richiamo alla circolare direttoriale prot n. 25460 in data 11 luglio 2013 avente ad oggetto "DPR 16 aprile 2013, n. 62- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" reperibile sul sito di ateneo alla sezione "PERSONALE", seguendo il percorso "carriere" – "docenti", alla voce "note e circolari di ateneo"

(art. 13), ai quali è richiesta una maggiore attenzione nell'evitare situazioni di conflitto di interessi, una condotta esemplare imparziale e trasparente, nonché speciali obblighi nei confronti del personale gestito del quale devono curare anche il benessere lavorativo.

Non può sfuggire la sostanziale identità tra alcune previsioni del Codice Etico e quelle del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

## **1. DOVERI ACCADEMICI**

Con riguardo ai doveri strettamente legati all'esecuzione della prestazione di servizio, essi si possono ricondurre a tre categorie di attività: **didattica, ricerca e gestionale**, quest'ultima in qualche modo strumentale alle prime due. Un cenno a parte per i docenti di materie cliniche per i quali allo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca si affianca, in maniera inscindibile e integrata, l'attività assistenziale.

### **1.1 DOVERI INERENTI L'ATTIVITA' DIDATTICA**

Con riguardo ai compiti didattici e alle connesse attività di servizio agli studenti e di verifica, si rinvia, per quanto concerne i professori e ricercatori universitari di ruolo, oltre che alla normativa generale sul tema (art. 6 commi 1 – 3 L 240/2010, art. 1 c. 16 L 230/2005, artt. 4 e 6 L 311/1958, artt. 10 e 32 DPR 382/1980), alla disciplina di ateneo contenuta nel Regolamento didattico e nelle Linee guida per l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori, emanate con D.R. del 26 aprile 2011, n. 5864, come modificate con successivo DR 6 giugno 2012.

In questa sede si richiamano i punti più salienti.

professori universitari a tempo pieno sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 in regime di tempo definito; l'impegno massimo orario di didattica frontale istituzionalmente attribuibile è pari a 120 ore per i professori in regime di tempo pieno e 80 per quelli a tempo definito; l'impegno didattico frontale di ciascun professore deve comprendere almeno 60 ore svolte nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale. Per didattica frontale si intende lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di specializzazione e di dottorato nonché precorsi, corsi di recupero e insegnamenti nei Percorsi di Eccellenza (art. 2 Linee guida)

I Ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente ai compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica, non più di 350 ore se in regime di tempo pieno e non più di 200 se a tempo definito. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso, incarichi di docenza, anche parziale, per lo svolgimento di attività didattica frontale prevista dal programma didattico dei moduli o insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato, nonché incarichi di docenza nell'ambito di attività extracurricolari, quali precorsi, corsi di recupero e insegnamenti percorsi di eccellenza nei termini e nei modi previsti dalle Linee guida per l'attribuzione dei compiti didattici. L'impegno massimo orario per tali incarichi non può superare le 60 ore.

I Ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi della legge 240 sono tenuti a svolgere in ottemperanza alla normativa in vigore attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il ricercatore titolare di contratto di tipo *Junior* è tenuto a un impegno annuo complessivo pari a 350 ore se a tempo pieno e pari a 200 ore se a tempo definito. Il ricercatore di tipo *Junior* è tenuto a svolgere 60 ore di didattica frontale per anno accademico, derogabili fino al 10%.

I ricercatori titolari di contratto di tipo *Senior* sono tenuti a un impegno annuo complessivo di 350 ore e sono tenuti a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale un numero di ore non superiore al completamento di un corso di insegnamento annuale o equivalente per anno accademico.

Si ricorda che l'attività didattica presso i Master non contribuisce comunque all'adempimento dei compiti didattici istituzionali attribuibili<sup>2</sup>

I professori e ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali o equivalenti loro attribuite. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il docente non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assunti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Qualora il docente durante il periodo destinato all'attività didattica (lezioni-esami) intenda assentarsi per più di dieci giorni, deve chiedere preventivamente l'autorizzazione del/i consiglio/i del/dei dipartimento/i di riferimento dei corsi di studio in cui si svolge l'attività didattica<sup>3</sup>. Riprenderemo quest'ultimo punto nella parte dedicata agli obblighi che incombono sul docente in caso di svolgimento di attività istituzionale fuori sede.

Rientra inoltre nell'assolvimento dei doveri didattici la tenuta del registro delle lezioni, da compilare on line sul sito dell'ateneo predisposto a tale scopo con cadenza almeno settimanale, dove devono essere annotati il giorno, ora e luogo in cui sono state tenute le lezioni od esercitazioni ed una sommaria indicazione degli argomenti trattati.

La creazione dei registri è a cura dei docenti Responsabili didattici di MODULI/INSEGNAMENTI. Nel caso di co-docenti, spetta al responsabile didattico la creazione del registro e l'inserimento del co-docente tra coloro che sono abilitati ad annotare le proprie lezioni.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Il Senato accademico con delibera n. 246 del 12 settembre 2012 ha stabilito che *“a partire dall'anno accademico 2012/2013 i professori e i ricercatori universitari possono svolgere incarichi didattici fino ad un massimo di 60 ore oltre l'impegno didattico istituzionale affidato dall'ateneo per gli insegnamenti nei Master dell'ateneo e comunque nei corsi di formazione tenuti in regime di convenzione con l'università di Pisa”*

<sup>3</sup> Art. 21, comma 2, del regolamento didattico di ateneo. La richiesta deve contenere i motivi dell'assenza, le modalità della sua eventuale sostituzione nello svolgimento delle attività didattiche, nonché le modalità eventuali di recupero delle ore di attività non effettuate

<sup>4</sup> Si richiamano le regole di condotta da seguire. La scadenza per la creazione del registro è il 30 settembre dell'a.a. in corso cui il registro si riferisce, termine decorso il quale non è più possibile creare registri relativi ad anni accademici precedenti. Eccezionalmente, su richiesta motivata del Responsabile didattico, può essere consentita la creazione di registri relativamente all'anno accademico precedente a quello in corso e, comunque, entro il 30 settembre. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

## 1.2 DOVERI INERENTI L'ATTIVITA' DI RICERCA

L'attività di ricerca è da ritenersi parte integrante dei compiti dei professori universitari, considerato che l'attività di ricerca, in un quadro di stretta integrazione con la didattica, costituisce componente primaria delle finalità delle istituzioni universitarie. Lo Statuto del resto all'art. 3, comma 3, così dispone: *“L'Università assicura uno stretto legame tra attività di ricerca e insegnamento, assicura altresì ai singoli e alle proprie strutture quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto di un'equa ripartizione delle stesse”*.

Anche il Codice Etico sopra richiamato riconosce l'inscindibilità dell'attività didattica dall'attività di ricerca.

La ricerca scientifica costituisce, così come la didattica, oltre che un dovere, un diritto del docente; la Legge 230 del 4 novembre 2005 infatti parla di diritto e dovere dei professori universitari di svolgere attività di ricerca con *“piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche”* (articolo 1, comma 29).

Pertanto non è comprensibile il ruolo di docente dedicato esclusivamente alla didattica, né orientato solo alla ricerca

Analogha conclusione per i ricercatori universitari per i quali complessivamente, l'impegno sul versante della ricerca assume un rilievo preminente rispetto ai compiti didattici.

Con riferimento alle funzioni di ricerca si fa ancora rinvio a quanto previsto dal Codice etico di ateneo, ed in particolare agli articoli 5,6 e 9 - condurre l'attività di ricerca conformandosi alle norme di legge, statutarie e regolamentari e nel pieno rispetto della deontologia professionale; all'art. 10- convogliare i metodi, la procedura e i risultati delle ricerche unicamente al fine di contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità sociale; all'articolo 11, in ordine al doveroso rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio e l'articolo 12 sulla responsabilità dei coordinatori dei gruppi di ricerca che hanno compiti di promozione delle migliori condizioni per la partecipazione dei singoli secondo onestà, integrità, professionalità e libertà, di valorizzazione dei meriti individuali, di sollecitazione del dialogo, della cooperazione, della critica, dell'argomentazione, dello sviluppo delle idee e delle abilità personali.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle relazioni triennali che sia i professori di entrambe le fasce, sia i ricercatori a tempo indeterminato, sono tenuti a presentare ogni triennio al fine di rendere conto delle proprie attività scientifiche, ai sensi rispettivamente dell'art. 18 e dell'art. 33 del DPR n. 382/80, nelle more di attuazione dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010 (ai sensi del quale, ricordiamo, i professori e i ricercatori di ruolo sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale).

---

a) codice Esse3 del Corso di Laurea; b) codice Esse3 dell'insegnamento; c) denominazione del modulo (solo nel caso di insegnamenti plurimodulari); a.a. di riferimento

Si richiama infine alla consapevolezza della responsabilità sul piano legale, ma anche più strettamente etico, di una gestione economica corretta, trasparente ed efficace dei finanziamenti ricevuti, pubblici o privati che siano

### **1.3 DOVERI INERENTI L'ATTIVITA' GESTIONALE**

Non meno importanti e cogenti sono gli obblighi partecipativi del personale docente. Le fonti in tema di partecipazione ad organi accademici sono univoche nel definire in termini di doverosità tale partecipazione. Si richiama, a titolo di esempio, quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 382/80, in base al quale i professori sono <<tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia.>>; nello stesso senso depone l'art. 32 del medesimo DPR con riferimento ai ricercatori che va ovviamente letto alla luce delle evoluzioni intervenute nel sistema di *governance* dell'ateneo. Ma anche la legge 230 del 2005 lo pone come obbligo. Partecipare con assiduità alle sedute degli organi collegiali delle strutture di pertinenza, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi d'ufficio, improrogabili attività scientifiche fuori sede o ragioni di forza maggiore, costituisce pertanto un preciso dovere accademico del docente. La mancata partecipazione deve essere giustificata per iscritto al presidente dell'organo collegiale; il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce condotta sanzionabile sotto il profilo disciplinare<sup>5</sup>.

Parimenti rientra tra i doveri accademici del docente l'assunzione, in caso di designazione o di elezione, di compiti gestionali nei medesimi organi o in altri organi dell'Ateneo, così come la direzione di strutture cui siano chiamati i professori universitari.

## **2. DOVERI INERENTI L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE (per i docenti dell'area medica convenzionati con il SSN)**

Riguardo ai professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale si ricorda che gli stessi assumono, per quanto concerne l'assistenza, i diritti e i doveri previsti dalla normativa generale e dai Protocolli d'intesa per il personale del Servizio sanitario nazionale di corrispondente funzione e che, in base all'articolo 5 c. 2 del D.lgs. 517/1999 ("Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e Università"), <<dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale>> dell'Azienda Ospedaliera. La peculiarità dei professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale, fermo restando il loro stato giuridico, è quello di essere soggetti contemporaneamente alla normativa universitaria ed a quella sanitaria, in forza della già asserita inscindibilità delle funzioni assistenziali con quelle di didattica e di ricerca (art. 2 legge 230/2005 , art. 2, comma 2 della legge 240/2010, Statuto di ateneo).

---

<sup>5</sup> si richiama la delibera del Senato accademico n. 168 del 3 luglio 2013 consultabile sul sito dell'ateneo alla sezione "Organi dell'ateneo"

### 3. OBBLIGHI DI SERVIZIO

Al di là della regolamentazione specifica e fermo restando che lo stato giuridico del docente non prevede un orario di servizio (disciplina a parte è prevista per i docenti medici che svolgono attività assistenziale) vi sono poi una serie di obblighi legati alla natura del rapporto di pubblico dipendente, quali l'obbligo della residenza in sede; l'osservanza di regole di condotta di assenza dal servizio per malattia, la preventiva autorizzazione in caso di missione per svolgimento fuori sede dell'attività istituzionale

Obbligo di residenza in sede - Il docente ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede universitaria di appartenenza, entro i limiti stabiliti dalle Linee guida approvate dal Senato accademico con delibera n. 148 del 12 giugno 2013<sup>6</sup>. In via eccezionale ed in presenza di particolari motivazioni, il docente può chiedere al Rettore l'autorizzazione alla residenza fuori sede. La richiesta deve essere presentata entro il 31 maggio precedente l'inizio dell'anno accademico cui si riferisce e su di essa deve essere acquisito il parere del dipartimento di afferenza. In caso di variazione di residenza nel corso dell'anno accademico, la richiesta di autorizzazione, deve essere presentata contestualmente alla comunicazione della variazione di residenza.

Assenza per malattia – Il D. L n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011 ha chiarito la piena applicabilità ai dipendenti in regime di diritto pubblico, pertanto anche ai professori e ricercatori universitari, di alcune norme previste per il personale contrattualizzato nei casi di assenza per malattia (art. 16, comma 10). In particolare è stata chiarita l'applicabilità anche a detto personale della disciplina in materia di controlli dovuti ad assenza per malattie e le fasce di reperibilità<sup>7</sup>. Il docente è tenuto pertanto a comunicare tempestivamente l'assenza per malattia alle strutture di afferenza e alla Direzione del Personale – Unità amministrazione personale docente, che rimangono responsabili per gli aspetti di rispettiva competenza, anche ai fini di disporre il controllo e il collocamento in congedo e/o aspettativa per motivi di salute, e a far recapitare la certificazione attestante l'assenza per malattia.

Ove poi ricorra l'ipotesi di attività istituzionali da svolgersi fuori sede, il docente dovrà munirsi della previa autorizzazione al fine di essere collocato in missione. Al riguardo si ritiene utile ricordare che ai sensi del *regolamento di ateneo per le missioni fuori sede* per missione si intende la "prestazione di un'attività istituzionale da parte dei soggetti di cui all'art. 3 del regolamento- ivi

---

<sup>6</sup> Le Linee guida sono reperibili sul sito di ateneo alla Sezione "Personale" – alla voce "Carriere - docenti

<sup>7</sup> Si richiama la circolare direttoriale prot. n. 11843 del 27.09.2011 reperibile sul sito di ateneo all'indirizzo "PERSONALE", seguendo il percorso "carriere" – "docenti", alla voce "note e circolari di ateneo".

compreso il personale docente- svolta al di fuori della sede di servizio, nell'interesse dell'ateneo e in conformità ai suoi fini". Ne consegue che non è assolutamente riconducibile a tale disciplina lo svolgimento di attività extraistituzionale autorizzata o che può essere svolta liberamente dal docente in conformità all'art. 6 della Legge 240/2010 ed al Regolamento di ateneo sugli incarichi esterni. La missione deve essere sempre autorizzata dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente anche quando gravi su fondi la cui gestione sia stata attribuita o delegata al titolare dei fondi stessi (l'autorizzazione a disporre dei fondi ha infatti natura diversa rispetto a quella di natura organizzativa che resta di competenza del direttore di dipartimento). Qualora la missione abbia durata superiore ai 10 giorni e cada in un periodo destinato ad attività didattica, è necessario il nulla osta della struttura (da intendersi in virtù del combinato disposto con il regolamento didattico, delibera del/i consiglio di dipartimento....) ove il docente svolge attività didattica, fermo restando quanto previsto dal regolamento didattico in materia di sostituzione o recupero delle eventuali ore di attività non svolte<sup>8</sup>

#### **4. ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALE**

Un cenno a parte infine sullo svolgimento dell'attività extraistituzionale, per la quale si intende l'attività non compresa nei compiti e doveri d'ufficio, svolta per conto di soggetti pubblici e privati, in assenza di vincolo di subordinazione e non rientrante nella disciplina del conto terzi.

Si ritiene utile ricordare anche in questa sede che lo svolgimento di attività extraistituzionale, fatta eccezione per le ipotesi di attività che possono essere svolte liberamente dal docente secondo le previsioni di cui all'art. 6 della legge 240/2010 ed al Regolamento di ateneo sugli incarichi esterni conferiti ai docenti, deve essere previamente autorizzata dal Rettore. Lo svolgimento di attività esterna in assenza della preventiva autorizzazione espone il docente a sanzioni di tipo pecuniario e disciplinare. In ogni caso, anche laddove trattasi di incarico esterno non soggetto a preventiva autorizzazione del Rettore, lo svolgimento dello stesso non deve recare detrimento allo svolgimento delle attività istituzionali del docente, né devono configurarsi situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'ateneo.

Le stesse pertanto devono essere oggetto di preventiva comunicazione al direttore del dipartimento di afferenza e la Rettore nei casi specifici previsti dal regolamento sugli incarichi esterni e, per il personale che opera in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, anche all'AOUP, ai fini delle dovute valutazioni di competenza circa la sussistenza di cause di incompatibilità, anche per conflitto di interessi, tra l'incarico e lo svolgimento delle funzioni assistenziali<sup>9</sup>.

#### **5. VALUTAZIONE E RESPONSABILITA'**

A conclusione si ricorda che l'inosservanza dei doveri d'ufficio e l'irregolarità della condotta è perseguibile disciplinarmente ai sensi del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. n. 1592/33, della legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento del

---

<sup>8</sup> Si veda art. 4, comma 3, Regolamento per le missioni fuori sede e art. 21 del Regolamento didattico

<sup>9</sup> si richiama il Protocollo d'intesa tra Università e AOUP sottoscritto il 5 luglio 2013 e la circolare n. 45/2013 reperibile sul sito di ateneo all'indirizzo "PERSONALE", seguendo il percorso "carriere" – "docenti", alla voce "incarichi extraistituzionali".

procedimento disciplinare nei confronti di professori e ricercatori universitari e che l'esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, è condizione per l'attribuzione dello scatto triennale secondo quanto previsto dal DPR 15.12.2011, n. 232, attuativo dell'art. 8 della legge n. 240/2010, che ha previsto la trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale e l'abolizione di ogni automatismo nella progressione economica.

Comportamenti in violazione delle norme di cui al Codice etico espongono l'autore al procedimento etico di cui al medesimo Codice.